



❖ **I TERMINI DI PRESCRIZIONE NELL'ASSICURAZIONE (art. 2952 c.c.):**



❖ **I TERMINI DI PRESCRIZIONE NELL'ASSICURAZIONE (art. 2952 c.c.):**



## 6. Prescrizione e decadenza. Le polizze vita dormienti.

### LA DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE NEI RAMI VITA

RAMO		DESCRIZIONE	DECORRENZA PRESCRIZIONE
I		<b>ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA</b>	
Polizze caso morte	<b>Polizza Temporanea Caso Morte (T.C.M.)</b>	La società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare un capitale in caso di morte dell'assicurato entro la data di scadenza del contratto. Se al termine del contratto l'assicurato è ancora in vita non è prevista nessuna liquidazione e i premi versati vengono acquisiti dalla compagnia	<b>DATA DELLA MORTE DELL'ASSICURATO.</b>
	<b>Polizza vita intera</b>	Garantisce al beneficiario il pagamento di un capitale in caso di decesso dell'assicurato <u>in qualsiasi epoca avvenga</u> . La durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato.	<b>DATA DELLA MORTE DELL'ASSICURATO.</b>
Polizze caso vita	<b>Polizza a capitale differito</b>	Garantisce il pagamento di un capitale se l'assicurato è in vita alla scadenza del periodo di differimento.  Può essere prevista una <u>controassicurazione</u> , ossia il pagamento di un capitale pari alla somma dei premi versati al beneficiario in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.	<b>DATA DI DIFFERIMENTO PREVISTA IN POLIZZA.</b>  Nel caso in cui sia prevista la <u>controassicurazione</u> e la morte dell'assicurato avvenga prima della data del differimento prevista nel contratto, la prescrizione inizia a decorrere dal momento della morte dell'assicurato.
	<b>Polizze di rendita</b>	L'impresa, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una rendita, dalla data prevista nel contratto, se l'assicurato è in vita. (La rendita può essere vitalizia o temporanea, immediata o differita)	<b>SCADENZA DELLE SINGOLE RATE DI RENDITA.</b>

## 6. Prescrizione e decadenza. Le polizze vita dormienti.

### LA DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE NEI RAMI VITA

	<b>Polizza mista</b>	Garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita se l'assicurato è in vita alla scadenza del contratto e il pagamento di un capitale al beneficiario in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.	<u>ALTERNATIVAMENTE:</u> - DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO SE L'ASSICURATO È IN VITA ALLA SCADENZA; - DATA DELLA MORTE DELL'ASSICURATO SE QUESTA AVVIENE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
<b>III</b>	<b>PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI</b>		
	<b>Polizze Index <u>Linked</u></b>	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate all'andamento di un indice azionario, ad un paniere di indici azionari o ad un altro indice finanziario di riferimento.	<u>ALTERNATIVAMENTE:</u> - DALLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO SE L'ASSICURATO È IN VITA ALLA SCADENZA - DALLA DATA DELLA MORTE DELL'ASSICURATO SE QUESTA AVVIENE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
	<b>Polizze Unit <u>Linked</u></b>	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un fondo di investimento interno o con prestazioni direttamente collegate al valore delle quote di un OICR.	<u>ALTERNATIVAMENTE:</u> - DALLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO SE L'ASSICURATO È IN VITA ALLA SCADENZA - DALLA DATA DELLA MORTE DELL'ASSICURATO SE QUESTA AVVIENE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
<b>V</b>	<b>OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE</b>	L'impresa si impegna a pagare al beneficiario una somma ad una determinata data di scadenza a fronte del versamento di un premio unico o di premi periodici, senza condizioni legate ad eventi attinenti alla vita umana.	<b>DATA DI SCADENZA STABILITA IN POLIZZA.</b>

### ❖ **OBBLIGO DI DEVOLUZIONE AL FONDO DELLE POLIZZE PRESCRITTE**

- A decorrere **dal 1° gennaio 2006** è stato istituito presso il MEF il **“Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie”**, gestito da CONSAP (*legge 23 dicembre 2005, n. 266*).
- Le compagnie **sono obbligate** a versare le somme relative a polizze vita cadute in prescrizione senza che i beneficiari ne abbiano richiesto la liquidazione prima dello scadere del termine.
- L’obbligo di devoluzione al Fondo, fermo restando quanto già versato in passato, è stato poi limitato (*D.L. 25 marzo 2010, n. 40*) alle sole somme non ancora prescritte al 28/10/2008 (quindi a partire dal 29/10/2008). Pertanto:
  - ❑ **fino al 27 ottobre 2008 la prescrizione** era pari a **1 anno**;
  - ❑ **dal 28 ottobre 2008 fino al 19 ottobre 2012** è stata pari a **2 anni** (*L. 27 ottobre 2008, n. 166*), con obbligo di devoluzione al Fondo;
  - ❑ **dal 20 ottobre 2012** è pari a **10 anni** (*D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*), con obbligo di devoluzione al Fondo.

- **In conseguenza dell'ultima modifica normativa:**
- ❑ le polizze che, in base al termine di prescrizione biennale all'epoca vigente, si erano **già prescritte al 20 ottobre 2012\***, sono rimaste **assoggettate alla disciplina precedente** e quindi al **termine prescrizione di 2 anni**.

I BENEFICIARI DI TALI POLIZZE **NON POSSONO PIÙ RIENTRARE IN POSSESSO DELLE RELATIVE SOMME** POICHÉ LE STESSE SONO STATE OBBLIGATORIAMENTE (E IRRIMEDIABILMENTE) **DEVOLUTE AL FONDO** IN QUANTO TUTTE GIÀ **PRESCRITTE NEL TERMINE DI DUE ANNI E CIOÈ, AL PIÙ TARDI, DAL 20 OTTOBRE 2012.**

*\* perché aventi **scadenza** o con **decesso dell'assicurato** o **ultima richiesta di liquidazione** pervenuta alla compagnia fino al 19 ottobre 2010, con termini di prescrizione conclusi al più tardi il 19 ottobre 2012 e, di conseguenza, con **prescrizione maturata, al massimo, il 20 ottobre 2012.***

## 6. Prescrizione e decadenza. Le polizze vita dormienti.

- ❑ le polizze che, in base allo stesso termine biennale, **non** si erano **ancora prescritte** al **20 ottobre 2012\*** sono rientrate nella nuova disciplina (entrata in vigore il 20 ottobre 2012) e hanno perciò fruito dell'estensione del termine prescrizione a **10 anni**.

I BENEFICIARI DI TALI POLIZZE CONSERVANO IL DIRITTO DI RICHIEDERE ALL'ASSICURATORE LE RELATIVE SOMME ALMENO FINO AL 21 OTTOBRE 2022 (PRIMA SCADENZA DEL TERMINE DECENNALE VIGENTE).

*\* perché aventi data di scadenza o con decesso dell'assicurato o ultima richiesta di liquidazione pervenuta alla compagnia a partire dal 20 ottobre 2010, con termini di prescrizione che si sono conclusi a partire dal 20 ottobre 2012 e, di conseguenza, con **prescrizione maturata** a partire dal 21 ottobre 2012)*

### ❖ **RISVEGLIARE LE POLIZZE «DORMIENTI»**

Per evitare che polizze «dormienti» (cioè non reclamate dai beneficiari benché sinistrate o scadute) diventino polizze prescritte le cui somme, una volta obbligatoriamente devolute al Fondo, non sono più ripetibili, **IVASS ha suggerito ai consumatori due azioni** (*v. sito istituzionale*):

- 1) rivolgersi al «**Servizio ricerca coperture assicurative vita dell'ANIA**» che fornisce a ciascuno dei richiedenti, potenziali beneficiari (*ad esempio il coniuge della persona deceduta e ciascuno degli eventuali figli*) informazioni sull'esistenza o meno, presso le imprese italiane, di coperture assicurative vita relative alla persona deceduta, ipotizzata come assicurata;
- 2) rivolgersi **all'intermediario assicurativo, alla banca o all'impresa di assicurazione** di cui si serviva il familiare, chiedendo informazioni – meglio se per iscritto – sull'esistenza della polizza. Tali informazioni possono essere richieste anche rivolgendosi ai **punti di contatto** presenti nei siti web delle imprese di assicurazione italiane.



### ❖ **INTERVENTI PER LA TRASPARENZA**

**Il Regolamento IVASS n. 41/2018** contiene disposizioni volte a limitare il fenomeno delle polizze «dormienti»:

- ❑ obbligo della società di **inserire nella comunicazione** da inviare ai contraenti almeno 30 giorni prima della scadenza di tutti i prodotti vita, un'**avvertenza sui termini di prescrizione e sulle conseguenze del suo decorso**;
- ❑ **obbligo** di inviare tale comunicazione anche ai beneficiari se indicati in forma nominativa (*art. 18, commi 3 e 4*), sempre che il contraente non abbia esercitato l'opzione di escludere l'invio di comunicazioni a detti soggetti (*art. 11, comma 4, lettera d*);
- ❑ **la proposta di polizza o il modulo di adesione** alle collettive devono contenere (*art. 11, comma 3 e art. 20, comma 6*):
  - **spazio per la designazione del beneficiario in forma nominativa**, salva espressa diversa volontà del contraente

## 6. Prescrizione e decadenza. Le polizze vita dormienti.

- **avvertenza** che, in mancanza, l'impresa potrà incontrare difficoltà nell'identificazione del beneficiario;
  - **spazio per indicare**, nel caso in cui il contraente manifesti esigenze di riservatezza, i dati necessari per l'identificazione di **un referente terzo**, diverso dal beneficiario, a cui l'impresa può far riferimento in caso di decesso del contraente per l'identificazione del beneficiario;
  - **opzione** del contraente **di escludere l'invio di comunicazioni al beneficiario** indicato in forma nominativa, prima dell'evento.
- le **aree riservate** (*home insurance* - art. 42) contengono anche i **dati relativi al beneficiario e al referente terzo**, se indicati in polizza.